

bureau **Plattner**

I PROFESSIONISTI ED IL CODICE DELLA CRISI: UN CONFRONTO SU CASI PRATICI

Mercoledì 8 novembre ore 15.00-18.00

Introduzione e saluti del Presidente ODCEC di
Cremona - Dott. Paolo Stella Monfredini

Moderazione e coordinamento: dott. Michele
D'Apolito – dottore commercialista in Cremona



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



Relazioni:

*Il caso Sampdoria: dal tentativo di cessione in bonis
alla composizione negoziata, fino all'accordo di
ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale*

Dott. Marcello Pollio – dottore commercialista in
Genova

Dott. Fedele Pascuzzi – partner PWC – restructuring
specialist

*Dal concordato preventivo in continuità all'esercizio
provvisorio - un'esperienza del Tribunale di Bologna nel
settore automotive*

Dott. Giacomo Barbieri – dottore commercialista in
Bologna

Marcello Pollio

Equity Partner bP| dottore commercialista | revisore legale
Professore incaricato di Crisi e risanamento d'impresa Unipegaso



**NELLA CRISI D'IMPRESA NON E' UNO
SCHERZO GIOCARE D'ANTICIPO
E A VOLTE IL LAVORO DEL COLLEGIO
SINDACALE PUO' ESSERE PERICOLOSO
NON SOLO PER LE RESPONSABILITA'**

**NELLA CRISI, IL COLLEGIO SINDACALE E'
ARBITRO E GIOCATORE
ALLO STESSO TEMPO**

...e per fortuna c'e' sempre il VAR

Lettera del collegio sindacale

[SOCIETÀ XXX]

Il Collegio Sindacale

Dott.

Dott.

Dott.

Al Consiglio di Amministrazione
di

Preghiamo
Dott. – Presidente
Dott.
Dott.

Li

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 25 octies d.lgs 14/2019

Il Collegio sindacale di si è riunito in data a seguito di

I membri del Cda, contattati dal Presidente Dott., hanno comunicato che ...

Il Collegio sindacale,

- (i) preso atto di quanto comunicato dal Cda,
- (ii) nuovamente accertata l'esistenza di possibili criticità di natura economica e finanziaria prospettica e da ultimo,
- (iii) preso atto che

INVITA

(sollecitando quanto già espresso nel corso delle riunioni tenutesi) il Cda a

.....

Tali atti, devono rientrare nel rispetto della legge e dello statuto che questo Organo di controllo è preposto a vigilare e fare osservare.

Ai sensi di legge e per gli opportuni provvedimenti, tutte le iniziative del Cda devono, infatti, rientrare – come sino ad oggi fatto – in un contesto di salvaguardia della continuità aziendale che anche l'art. 2086 c.c. stabilisce come obbligo, a presidio dell'insorgere di una crisi non reversibile.

L'art. 2086, co. 2, c.c., infatti, prevede che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Dal 15 luglio 2022, inoltre, l'art. 3, co. 2 del d.lgs. 14/2019, impone che "L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative."

Il terzo comma della predetta disposizione, stabilisce che "Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2."

La situazione in cui si trova oggi U.C. Sampdoria richiede di valutare, in particolare, attentamente quanto indicato dalla lett. c) del terzo comma dell'art. 3 d.lgs. 14/2019.

A tal fine, il Collegio sindacale deve segnalare, nell'ambito dei propri doveri, così come richiesto dall'art. 25 octies d.lgs 14/2019, il quale stabilisce che:

"L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile."

Il combinato disposto dell'art. 2086 c.c. (...nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale) con l'art. 12 d.lgs. 14/2019 (Composizione negoziata della crisi d'impresa) rappresenta, infatti, uno strumento stragiudiziale previsto dall'ordinamento compatibile con l'attività svolta da U.C. Sampdoria che deve garantire la sua permanenza e iscrizione al Campionato di serie A Lega Calcio.

L'art. 12 d.lgs. 14/2019 prevede: "1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta

ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa."

In conclusione,

il Collegio sindacale ritiene che l'attuale situazione aziendale di sia tale da configurare uno stato di crisi d'impresa come definito dall'art. 2 lett. a d.lgs. 14/2019, con evidente rischi anche per la prosecuzione e salvaguardia della continuità aziendale. Pertanto, il Collegio sindacale

INVITA

Il Consiglio di amministrazione, assegnandogli il termine perentorio di giorni 10 [massimo 30 ma siete già in ritardo] dalla ricezione della presente comunicazione, a comunicare quali iniziative intende intraprendere per garantire la continuità aziendale della società per i prossimi dodici mesi, fornendo i supporti oggettivi e valutativi appropriati e fornendo a questo Organo di controllo un appropriato piano di risanamento predisposto secondo la lista di controllo particolareggiata indicata dal D.M. Giustizia 28 settembre 2021, in attuazione dell'art. 3 del d.l.118/2021, richiamato dall'art. 13, co. 2, d.lgs. 14/2019.

Il Collegio sindacale si riserva ogni valutazione e iniziativa all'esito dell'informativa che riceverà da parte del Cda.

In attesa, si resta a disposizione per ogni confronto e approfondimento.

Il Collegio sindacale di ...

Ieri la sentenza del tribunale di Genova. Nessuna opposizione da parte dei creditori

Sampdoria salva al fotofinish

Omologati gli accordi di ristrutturazione dei debiti del club

DI MARCELLO POLLIO

Il salvataggio della Ue Sampdoria spa arriva al fotofinish. La sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti dalla squadra di calcio che milita nella lega serie B è stata emessa e depositata ieri dalla camera di consiglio del tribunale di Genova composta dai giudici Roberto Braccialini, (presidente), Cristina Tabacchi e Andrea Balba (relatore). Il trattamento a stralcio opera anche a carico dei creditori che non hanno votato ma sono stati inseriti nelle classi che hanno espresso la loro maggioranza di voto. L'ok definitivo arriva nonostante gli attacchi che erano filtrati negli ultimi giorni con varie iniziative su organi di stampa e denunce anonime volte a minare la tenuta del piano di ristrutturazione messo a punto dall'advisor finanziario PwC Advisory e valutato dal professionista indipendente che ne aveva attestato la ragionevolezza e l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori (aderenti o non). L'omologazione è stata pronunciata, come si legge nella sentenza, in assenza di qualunque opposizione dei creditori. Dall'11 agosto alla

data di omologazione, infatti, nessun creditore ha contestato e impugnato la convenienza e i presupposti del piano, ovvero nessun creditore ha manifestato dissenso a quanto proposto dalla Sampdoria. Il tribunale non ha avuto neppure l'esigenza di esaminare la proposta di soddisfazione del fisco e degli enti previdenziali, perché Sampdoria non ha fatto ricorso al c.d. meccanismo del cram down fiscale, cioè l'omologazione forzata.

Dall'11 agosto alla data di omologazione nessun creditore ha contestato e impugnato la convenienza e i presupposti del piano, ovvero nessun creditore ha manifestato dissenso a quanto proposto dalla Sampdoria

L'accordo è stato sottoscritto con gli enti e prevede il pagamento del 35% del dovuto. Pagamento già avvenuto per 11 milioni dei 17 dovuti all'Agenzia delle entrate. La restante parte di 6 milioni di euro dovrà essere pagata a rate in 10 anni. L'omologazione, in assenza di opposizioni e dissensi, è immediatamente definita.

Ai sensi della sentenza di omologazione e dell'art. 48 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) Sampdoria, che è stata assistita dall'avv. Filippo Chiodini di Legance, dovrà iscrivere la sentenza al registro imprese e da quel momento decorreranno i 120 giorni di moratoria per il pagamento dei creditori non aderenti. I primi pagamenti dei creditori, però, dovranno essere eseguiti a breve come previsto dagli accordi raggiunti con i fornitori e altri creditori aderenti. Contestualmente il nuovo azionista, la società Blucerchiati srl riconducibile ai finanziari Manfredi e Radrizzani, dovrà eseguire gli ulteriori aumenti di capitale necessari a fornire le risorse per adempiere agli impegni del piano di risanamento omologato. Ora che il campionato è in corsa e i risultati calcistici stentano ad arrivare il gioco si fa più duro poiché la società deve fare i conti con l'ordinamento sportivo Figc. L'art. 90, co. 4 bis delle Noif (Norme dell'ordinamento interno federale) impone, infatti,



Il logo della Sampdoria

ti, delle sanzioni alle società calcistiche che hanno presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione previsti dal Ccii che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Detta disposizione applica il blocco del mercato (ex comma 3) e dispone quindi la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori che permangono sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all'intervenuta omologazione della competente autorità giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Dunque, essendo intervenuta ora l'omologazione,

nelle prossime due future sessioni di calcio mercato la Sampdoria non potrà acquistare calciatori se non attraverso meccanismi di pareggio degli indicatori e di bilancio.

Situazione che complica certamente la risalita in classifica del club. Il piano prevedeva il ritorno in A possibilmente in un anno, qualora ciò non dovesse avvenire la nuova proprietà dovrà provvedere di sicuro a nuove iniezioni di capitale oltre quelle previste dal piano omologato o trovare nuovi soci che lo facciano per loro. Il piano omologato non è rigido, essendo una previsione che deve permettere il ritorno all'equilibrio della società, e nulla vieta che il piano venga modificato, così come prevede l'art. 58, co. 2, Ccii il quale dispone che, qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e non è necessaria una nuova omologazione da parte del tribunale.

— (F. Alghariziani - Contrasto) —

IL CASO SAMPDORIA DIMOSTRA CHE OCCORRONO MOLTE COMPETENZE E ATTENZIONE AI MOLTI ASPETTI CHE INTERESSANO L'AMBITO IN CUI OPERANO LE IMPRESE

CCII vs NOIF

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com

ATTUALITÀ

Oltre la ricerca

Società di calcio e concorsualità: le modifiche alle NOIF ed i loro riflessi sulla crisi calcistica

Gabriella Cosma, Partner, Gianni & Origoni
Luca Jesentet, Partner, Gianni & Origoni
Paola Vallino, Managing Associate, Gianni & Origoni
Marcello Pollio, Partner, BureauPlattner

18 giugno 2023



Di cosa si parla in questo articolo:

Dedite i miei occhi

Vuoi leggere la versione PDF?



Vuoi leggere altri contenuti dagli autori?

Gabriella Cosma

Luca Jesentet

Indice dell'articolo

1. Introduzione
2. Inquadramento generale e casistica "storica"
3. Le modifiche alle NOIF: uno sguardo di insieme
4. Segue: le procedure del CCIF compatibili e quelle incompatibili con le NOIF
5. Segue: l'art. 85 delle NOIF e il parallelismo con il CCIF
6. Conclusioni

Il presente contributo analizza il rapporto tra le società di calcio e la disciplina del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, anche alla luce delle recenti **modifiche alle norme organizzative interne federali (NOIF)** che regolano tale settore e dei loro impatti sulla crisi calcistica.

Cambiano le norme interne della Figc per adeguarsi alla crisi d'impresa

DI MARCELLO POLLIO

Cambiano le regole nel calcio professionistico per adeguarsi alle novità in materia di crisi d'impresa. Il Consiglio federale, infatti, ha emanato il 21 aprile scorso tre nuovi provvedimenti e comunicati stampa (167/A, 168/A e 169/A) per modificare e adeguare le Noif (Norme organizzative interne federali) della Figc al nuovo diritto fallimentare, ovvero al dlgs 14/2019, c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Cci) entrato in vigore il 15 luglio 2022.

La materia era già certamente complicata nella vigenza della legge fallimentare, ora sostituita dal Cci, in quanto le procedure concorsuali mal si sposano con le rigide regole sportive che impongono alle società calcistiche professionistiche di onorare tutti i debiti sportivi e di non potere cedere l'azienda a terzi se non in caso di fallimento ovvero di insolvenza. Tuttavia, l'insolvenza è proprio una delle situazioni che porta anche a perdere il titolo sportivo dei club sportivi, considerato che l'art. 52 delle Noif

stabiliva già (comma 6) la revoca dell'affiliazione alla Figc della società in caso di dichiarazione o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Il nuovo diritto della crisi d'impresa, il 12 gennaio 2019 è stato emanato il dlgs 14/2019 che ha introdotto il Cci nel nostro ordinamento e previsto nuove regole per il governo delle imprese. Le novità in ambito di crisi d'impresa avevano, inoltre, già visto l'introduzione della nuova Composizione negoziata della crisi d'impresa (dl 118/2021, Cnc). Un procedimento stragiudiziale che dovrebbe agevolare le trattative con i creditori ed evitare il fallimento. Anche la Cnc è stata ora inserita, a seguito delle novità apportate dal dlgs 83/2022, nel Cci (art. 12 e ss.). Le novità del Cci, tuttavia, sono molte, a cominciare dal fatto che il termine fallimento ha lasciato il passo alla nuova liquidazione giudiziale.

Le novità apportate dalla Figc. Così, dunque, il Consiglio federale, spinto anche dalla necessità di gestire le sempre maggiori richieste di attivazione di strumenti

per tutelare la continuità aziendale, come obbliga anche l'art. 2086 del Codice civile, da parte dei club strozzati dai debiti e piegati dal Covid, ha preso atto delle novità legislative ed ha adeguato le Norme organizzative interne modificandone i termini e richiamando le disposizioni del Cci. Con il comunicato stampa 169/A, infatti, la Figc ha così dato atto che la ragione della novità è in relazione alla ravvisata necessità di rimodulare le disposizioni federali ai criteri legali ed economico-finanziari dell'ordinamento, tenendo conto degli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal Cci, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati in ambito professionistico. Ora, dunque, tutto, le società che

hanno già fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti del Cci, che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle licenze nazionali di cui ai comunicati ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dalle Noif. Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi da parte della competente autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabilite esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono: a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 deposita-

re presso la Covisoc copia conforme all'originale dei suddetti provvedimenti; b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti; c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai comunicati ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.

I termini indicati sono perentori, giacché gli adempimenti effettuati successivamente al 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine, non potranno essere presi in considerazione né dalla Covisoc, né dal Consiglio federale, con la conseguente perdita della licenza nazionale per il campionato professionistico di competenza 2023/2024. Le nuove Noif inaspriscono ancora di più la valutazione da parte della Federazione dei presupposti di adempimento e permanenza delle società calcistiche nell'ambito dei campionati.

© Giurisprudenza Cronaca

DB^{ART}

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile

SCOPRI DB ALERT

L'intesa non era semplice



E si inaspriva la competizione tra possibili investitori speculativi



Accordi di ristrutturazione e nuova crisi d'impresa per il tribunale di Reggio Calabria

Calcio, fisco sempre stralciato

Palese la convenienza a favore dei creditori della società

DI MARCELLO POLLIO

Nelle società calcistiche in crisi a rischio di fallimento la convenienza di una proposta di ristrutturazione del debito formulata ai creditori, con pagamento a stralcio anche dei crediti di fisco e enti previdenziali è sempre opportuna. Con questa motivazione è stato omologato forzatamente ex art. 63 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccrl) dal tribunale di Reggio Calabria (sentenza del 9 giugno) l'accordo di ristrutturazione dei debiti della Reggiana 1994 Srl. La sentenza chiarisce quali siano le ragioni della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Nelle società calcistiche va, infatti, sempre ricordato che la matrice è affiliata alla Fige (Federazione Italiana Giuoco Calcio) rappresenta il principale, se non l'unico, asset aziendale dal quale deriva

la quasi totalità delle attività economiche, dirette ed indirette, dell'impresa. Il numero di matricola con cui un club è iscritto alla Fige rappresenta il c.d. titolo sportivo, ossia il diritto riconosciuto dalla Fige, alla partecipazione ad un campionato di calcio professionistico (ovvero di ottantatisti) per le serie inferiori. Il titolo sportivo è un elemento caratterizzante ed individualizzante l'ordinamento sportivo, che differenzia le società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune e come tale non è cedibile unitamente agli altri asset patrimoniali. L'art. 52 dello Noif (Norme interne dell'ordinamento sportivo) prevede espressamente che "in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione". Ciò significa che nell'ottica della liquidazione giudiziale di una società di calcio, occorre considerare non soltanto le norme del Ccrl, che rimangono fonte primaria di legge, bensì

anche la disciplina prevista dal diritto sportivo che è fonte secondaria. Ai sensi dell'art. 16, co. 6 dello Noif, la dichiarazione di fallimento (aggi liquidazione giudiziale) di una società calcistica determina la revoca dell'affiliazione alla quale consegue l'automatica perdita del titolo sportivo, da cui discende la perdita del principale asset patrimoniale (la perdita dei diritti plurimodalmente alle prestazioni dei calciatori con il relativo cd. svincolo) e la perdita del diritto di partecipazione ai campionati.

Il tribunale di Reggio Calabria, così, ha respinto tutte le contestazioni ed eccezioni dell'Agenzia delle entrate (Ade), dell'Inps e dell'Inail che si opponevano alla proposta di stralcio al 5% dei loro crediti, sulla presunta fatto che l'eventuale non omologazione del piano avrebbe comportato la perdita quasi totalitaria del patrimonio aziendale poiché il default determinerebbe l'impossibilità, in caso di apertura del

la liquidazione giudiziale, di cedere il titolo sportivo che, come sopra detto, costituisce l'asset principale della società e l'impossibilità di creare nuovi finanziamenti. Nel caso della Reggiana, poi, sarebbero venuti meno anche i finanziamenti di terzi a supporto della ristrutturazione, messi a disposizione dei creditori (8 milioni).

La sentenza chiude inoltre le lamentele avanzate anche dal Revisore calcio che aveva presentato tardivamente un esposto, rilevando come il piano doveva essere sottoposto a una nuova attestazione per avere presentato errori. Il tribunale evidenzia che non tutte le variazioni comportano modifiche sostanziali, per cui l'attestazione resa dal professionista indipendente e la relazione del commissario giudiziale, Francesco Ariès, sono state considerate sufficienti e valide per permettere al tribunale di operare il c.d. cram down dei debiti fiscali e previdenziali. Debiti che verso l'Ade pesava-

no oltre il 60% della debitoria e quindi determinati per omologare l'accordo come prevede l'art. 83 Ccrl. L'Ade, cercando di resistere alla esigenza proposta che prevede lo stralcio del 95% dei crediti, aveva inoltre, contestato all'attestatore, Matteo del Sette, la mancata valutazione delle azioni di risarcimento e responsabilità che in caso di liquidazione giudiziale il curatore può proporre, nonché l'asserrimento nello scario della liquidazione giudiziale del valore del marchio. Il tribunale ha invece ritenuto che l'esame fosse stato compiuto adeguatamente e che il valore del marchio al massimo poteva avvicinarsi a soli 75 mila euro, valore realizzato nel precedente fallimento della Reggiana Calcio.

Le conseguenze della legge n. 103/2023: introdotte soglie elevate per omologare gli accordi

Transazione fiscale più salata

L'alternativa alla definizione agevolata sarà il concordato

Pagina 10
DI MARCELLO POLLIO
Fiscato e Insolvenze

L'alternativa fiscale alle imprese in crisi che vorrebbero evitare la liquidazione giudiziale è diventata ancor più complessa di prima. Non bastava, infatti, non avere un accordo con i creditori fiscali, ma era necessario che la somma di liquidazione giudiziale fosse il doppio del valore del titolo sportivo.

La transazione fiscale dopo le modifiche

Procedura	Crediti ammessi oltre il 5% a cui prev.	% soddisfacimento crediti in caso di L.G. (art. 83 Ccrl)	Proposta ai creditori	Cum quibus? crediti fiscali e enti previdenziali
Accordi strutturali del debito in continuità	< 20%	nessuno	almeno 40%	Sì (se voto determinativo)
	> 20%	nessuno	almeno 30%	No (se voto determinativo)
Concordato preventivo	< 20%	5%	< 40%	No (se voto determinativo)
	> 20%	Qualunque %	> 10%	Sì (se voto determinativo)

La transazione fiscale dopo le modifiche

Procedura	Crediti ammessi oltre il 5% a cui prev.	% soddisfacimento crediti in caso di L.G. (art. 83 Ccrl)	Proposta ai creditori	Cum quibus? crediti fiscali e enti previdenziali
Accordi strutturali del debito in continuità	< 20%	nessuno	almeno 40%	Sì (se voto determinativo)
	> 20%	nessuno	almeno 30%	No (se voto determinativo)
Concordato preventivo	< 20%	5%	< 40%	No (se voto determinativo)
	> 20%	Qualunque %	> 10%	Sì (se voto determinativo)

* In alternativa, l'azienda può optare per il concordato preventivo con i creditori.

Le nuove soglie per stralciare il debito

In base all'art. 103 della legge 103/2023 le transazioni fiscali negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 83 Ccrl) sono state modificate dal tribunale solo se gli accordi sono stati approvati dai creditori. L'alternativa alla proposta di ristrutturazione dei debiti è il concordato preventivo (art. 83 Ccrl) che prevede lo stralcio del 95% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl).

Con la modifica introdotta il legislatore ha la possibilità di recuperare l'importo del debito (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl).

La nuova, più severa, alternativa è il concordato preventivo (art. 83 Ccrl) che prevede lo stralcio del 95% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl).

Ciò per omologare un accordo con i creditori fiscali, oltre al voto dei creditori, è necessario che la somma di liquidazione giudiziale fosse il doppio del valore del titolo sportivo.

Il concordato preventivo è stato introdotto per omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl).

La nuova, più severa, alternativa è il concordato preventivo (art. 83 Ccrl) che prevede lo stralcio del 95% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl).

La nuova, più severa, alternativa è il concordato preventivo (art. 83 Ccrl) che prevede lo stralcio del 95% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl).

La nuova, più severa, alternativa è il concordato preventivo (art. 83 Ccrl) che prevede lo stralcio del 95% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl) e del 100% dei crediti (art. 83 Ccrl).

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com



U.C. Sampdoria S.p.A.

Piazza Borgo Pila, 39
Torre B –V Piano
16129 Genova
Tel. 010 5316711 – Fax 010 5316777
www.sampdoria.it

Egregi Signori
Membri del Consiglio di Amministrazione
Membri del Collegio Sindacale
Loro indirizzi

Genova, 15 giugno 2023

E' convocato d'urgenza il Consiglio di Amministrazione della Società U.C. SAMPDORIA S.p.A. presso la sede della Società – Piazza Borgo Pila, 39 per il giorno 15 giugno 2023 ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Aggiornamenti sul piano di ristrutturazione del club - sottoscrizione del POC e aumento del capitale, deliberazioni inerenti e conseguenti



Il Presidente
Marco Lanna

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com



U.C. Sampdoria S.p.A.

Piazza Borgo Pila, 39
Torre B –V Piano
16129 Genova
Tel. 010 5316711 – Fax 010 5316777
www.sampdoria.it

Genova, 25 giugno 2023

Egregi Signori
- Membri del Consiglio
di Amministrazione
- Membri del Collegio Sindacale
Loro indirizzi

E' convocato il Consiglio di Amministrazione della Società **U.C. SAMPDORIA S.p.A.** presso la sede sociale in Genova – Piazza Borgo Pila n. 39, per il giorno **30 giugno 2023 ore 11.00** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Adempimenti in ordine all'ammissione al Campionato 2023/2024 – approvazione Budget del Conto Economico, Budget dello Stato Patrimoniale e Budget del Rendiconto Finanziario redatti negli schemi di cui all'art. 85 punto IV delle N.O.I.F. e relativo al periodo 01/07/2023 – 30/06/2024;
2. varie ed eventuali.



Il Presidente
Marco Lanna

Samp, sul riassetto il nodo ristrutturazione del debito

Calcio e finanza

Aumento di capitale e bond collegati all'ok al piano dal 60% dei creditori

Via a prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Radrizzani e Manfredi

Carlo Festa
ROMA

Passo dal piano di ristrutturazione del debito della Sampdoria, in corso di definizione in queste ore, la firma per il riassetto azionario del club, con la discesa in campo dei finanziere Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi e l'uscita di Massimo Ferrero. Tutta l'architettura del salvataggio, con l'aumento di capitale necessario e l'emissione di un prestito obbligazionario fino a 40 milioni, è collegata alla ristrutturazione dell'esposizione debitoria per complessivi 190 milioni di euro circa, se si guardano tutte le categorie di creditori.

Per avere il via libera al piano di ristrutturazione, che comprende il riacquiescimento in parte o stralci, serve l'assenso del 60% dei creditori complessivi e di ogni categoria di creditori. Con le banche (la più esposta è l'australiana Macquarie, seguita da Banca Sistema e con una piccola quota in capo a Banca Progetto) un via libera è già stato raggiunto nelle ultime ore: con gli istituti sul tavolo ci sono debiti per circa una cinquantina di milioni garantiti da Sace e altri 13 milioni circa garantiti al contrario da immobili. La lista

degli altri creditori è lunga: circa 45 milioni di euro dovuti al Fisco, altri 40 milioni di euro dovuti ai fornitori e agenti e il resto dovuto infine ai calciatori del club.

Il salvataggio della Sampdoria passa dunque da un'operazione finanziaria abbastanza complessa, dove il ripieno della tempistica diventa un passaggio fondamentale. Di sicuro, nell'assemblea degli azionisti dell'altro ieri è stato compiuto il passaggio di maggior rilievo: con la delega al Cda della Sampdoria per l'aumento che porterà innanzitutto al pagamento degli stipendi dei calciatori. Il pagamento di questi ultimi non avverrà comunque in tempo e la Sampdoria inizierà il prossimo campionato probabilmente con un -4.

A servizio dell'aumento di capitale, la cordata firmata da Radrizzani e Manfredi, con le rispettive società d'investimento, Asci Group e Gestio Capital, affiancati sul piano dall'avvocato Francesco De Gennaro, ha deciso di scegliere la strada del prestito obbligazionario convertibile: la Sampdoria crederà infatti un'obbligazione, che verrà sottoscritta dalle due società di Radrizzani e Manfredi, fornendo le risorse necessarie al salvataggio.

La strada del prestito convertibile è stata l'opzione prescelta per superare una difficoltà tecnica all'interno del salvataggio: l'aumento di capitale è infatti condizionato al raggiungimento dell'omologazione da parte del Tribunale. L'al-

tra strada poteva essere quella di un prestito puro, ma è stata preferita l'opzione del prestito obbligazionario.

L'operazione sembra dunque a buon punto, mancano gli ultimi tasselli, ma tutto dovrà essere fatto entro il 20 giugno, per onorare l'iscrizione al campionato. Alcuni aspetti sono ancora da chiarire. Resta da capire se Radrizzani e Manfredi si muovono con capitali personali oppure con risorse di investitori terzi con la logica di un fondo. Resta da chiarire poi il coinvolgimento (in garanzia diretta o indiretta) del fondo del Qatar (Qsi) proprietario del Paris Saint Germain. Proprio i due finanziere non hanno fatto mistero che sono in contatto con l'investitore del Golfo Persico.

Ci sono infine due aspetti ulteriori da rimarcare: il proprietario della Samp, Massimo Ferrero, ha detto sì all'aumento di capitale e ha rinunciato di uscire dall'operazione con le ossa rotte: all'imprenditore servirà una ventina di milioni per incassare i soldi necessari al fallimento che lo coinvolgerà. Resta da capire se Ferrero otterrà qualcosa in cambio oppure se non incasserà nulla con il riassetto della Samp. Di sicuro, in questi giorni torna alla memoria l'offerta (rifiutata da Ferrero) fatta dalla coedina capitanata da Gianluca Viali tre anni fa, che valutava il club 230 milioni.

C'è, infine, da aggiungere che il Cda ha lasciato libertà sull'aumento di capitale. Radrizzani e Manfredi sono ormai prescelti per apportare le nuove risorse, e si attendono i passaggi finali, ma alla finestra resterebbe comunque, secondo i rumors, Alessandro Barnaba, pronto a intervenire con il fondo Merlyn Partners.



ANDREA RADRIZZANI
Presidente di Asci Group e attuale proprietario del club inglese Leeds United



In Serie B. Stralci sul riassetto societario della Sampdoria

I NUMERI

190

Milioni di esposizione

La Sampdoria ha una esposizione di 190 milioni con le banche ci sono debiti per circa 50 milioni garantiti da Sace e altri 13 milioni circa garantiti al contrario da immobili; circa 45 milioni di euro dovuti al Fisco, altri 40 milioni di euro tra fornitori e agenti e il resto dovuto ai calciatori del club.

60%

Il tetto

Per avere il via libera serve l'assenso del 60% dei creditori complessivi e di ogni categoria.

40

Milioni di bond

Il prestito obbligazionario convertibile.

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com

Ieri la sentenza del tribunale di Genova. Nessuna opposizione da parte dei creditori

Sampdoria salva al fotofinish

Omologati gli accordi di ristrutturazione dei debiti del club

DI MARCELLO POLLIO

Il salvataggio della Ue Sampdoria spa arriva al fotofinish. La sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti dalla squadra di calcio che milita nella lega serie B è stata emessa e depositata ieri dalla camera di consiglio del tribunale di Genova composta dai giudici Roberto Braccialini, (presidente), Cristina Tabacchi e Andrea Balba (relatore). Il trattamento a stralcio opera anche a carico dei creditori che non hanno votato ma sono stati inseriti nelle classi che hanno espresso la loro maggioranza di voto. L'ok definitivo arriva nonostante gli attacchi che erano filtrati negli ultimi giorni con varie iniziative su organi di stampa e denunce anonime volte a minare la tenuta del piano di ristrutturazione messo a punto dall'advisor finanziario PwC Advisory e valutato dal professionista indipendente che ne aveva attestato la ragionevolezza e l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori (aderenti e non). L'omologazione è stata pronunciata, come si legge nella sentenza, in assenza di qualunque opposizione dei creditori. Dall'11 agosto alla

data di omologazione, infatti, nessun creditore ha contestato e impugnato la convenienza e i presupposti del piano, ovvero nessun creditore ha manifestato dissenso a quanto proposto dalla Sampdoria. Il tribunale non ha avuto neppure l'esigenza di esaminare la proposta di soddisfazione del fisco e degli enti previdenziali, perché Sampdoria non ha fatto ricorso al c.d. meccanismo del cram down fiscale, cioè l'omologazione forzata.

Dall'11 agosto alla data di omologazione nessun creditore ha contestato e impugnato la convenienza e i presupposti del piano, ovvero nessun creditore ha manifestato dissenso a quanto proposto dalla Sampdoria

L'accordo è stato sottoscritto con gli enti e prevede il pagamento del 35% del dovuto. Pagamento già avvenuto per 11 milioni dei 17 dovuti all'Agenzia delle entrate. La restante parte di 6 milioni di euro dovrà essere pagata a rate in 10 anni. L'omologazione, in assenza di opposizioni e dissensi, è immediatamente definiti-

va. Ai sensi della sentenza di omologazione e dell'art. 48 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) Sampdoria, che è stata assistita dall'avv. Filippo Chiadini di Legance, dovrà iscrivere la sentenza al registro imprese e da quel momento decorreranno i 120 giorni di moratoria per il pagamento dei creditori non aderenti. I primi pagamenti dei creditori, però, dovranno essere eseguiti a breve come previsto dagli accordi raggiunti

con i fornitori e altri creditori aderenti. Contestualmente il nuovo azionista, la società Blucerchiati srl riconducibile ai finanziari Manfredi e Radrizzani, dovrà eseguire gli ulteriori aumenti di capitale necessari a fornir

re le risorse per adempiere agli impegni del piano di risanamento omologato. Ora che il campionato è in corso e i risultati calcistici tentano ad arrivare il gioco si fa più duro poiché la società deve fare i conti con l'ordinamento sportivo Figc. L'art. 90, co. 4 bis delle Noif (Norme dell'ordinamento interno federale) impone, infat-



Il logo della Sampdoria

ti, delle sanzioni alle società calcistiche che hanno presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione previsti dal Ccii che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Detta disposizione applica il blocco del mercato (ex comma 3) e dispone quindi la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori che permangono al termine della seconda sessione di mercato successiva all'intervenuta omologazione della competente autorità giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Dunque, essendo intervenuta ora l'omologazione,

nelle prossime due future sessioni di calcio mercato la Sampdoria non potrà acquistare calciatori se non attraverso meccanismi di pareggio degli indicatori e di bilancio.

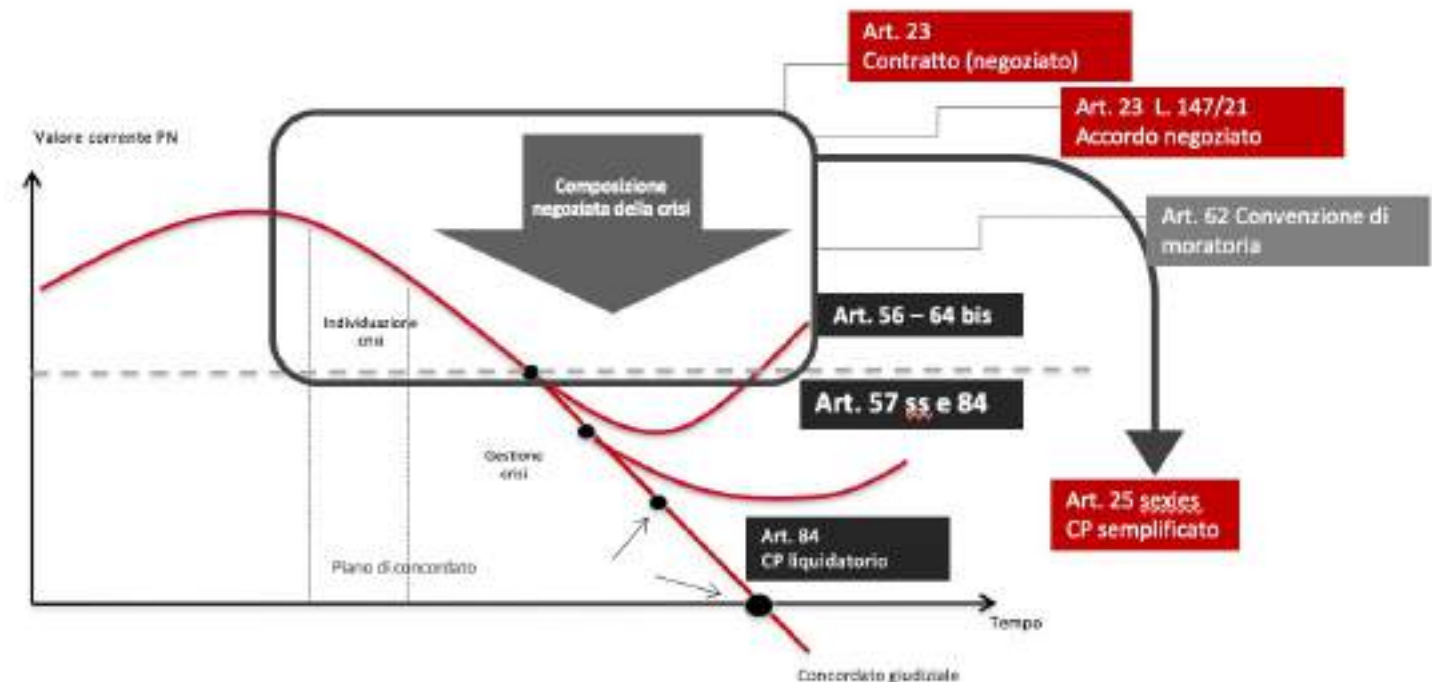
Situazione che complica certamente la risalita in classifica del club. Il piano prevedeva il ritorno in A possibilmente in un anno, qualora ciò non dovesse avvenire la nuova proprietà dovrà provvedere di sicuro a nuove iniezioni di capitale oltre quelle previste dal piano omologato o trovare nuovi soci che lo facciano per loro. Il piano omologato non è rigido, essendo una previsione che deve permettere il ritorno all'equilibrio della società, e nulla vieta che il piano venga modificato, così come prevede l'art. 58, co. 2, Ccii il quale dispone che, qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e non è necessaria una nuova omologazione da parte del tribunale.

— G. Ripanduzzi/Contrasto —

Assetti
organizzativi per
prevenire la crisi
ex art. 2086 c.c.

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo**, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**,

nonché di **attivarsi** senza indugio per l'**adozione** e l'attuazione di uno degli **strumenti** previsti dall'**ordinamento** per il superamento della crisi e il recupero della **continuità aziendale**».



Art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII

- a) ***“crisi”***: lo stato del debitore che rende ***probabile l’insolvenza del debitore***, e che si manifesta con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi
- b) ***“insolvenza”***: lo stato del debitore che si manifesta con ***inadempimenti od altri fatti esteriori***, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

Composizione negoziata della crisi

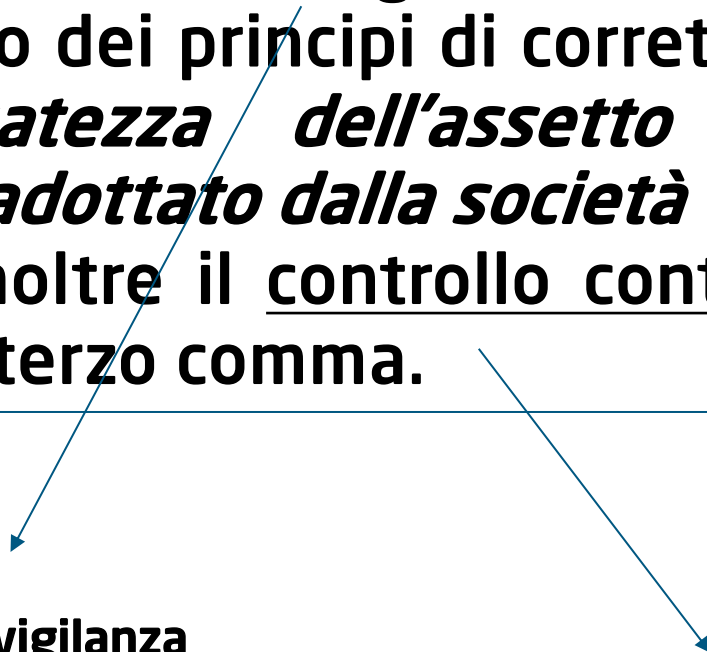
Articolo 12 - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'*adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.



Dovere di vigilanza

Possibilità di un eventuale controllo contabile, rimesso all'autonomia statutaria delle società chiuse che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato

Norme di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

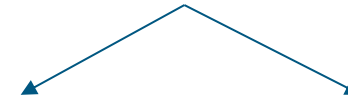
*Versione aggiornata alla data del 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178*

3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE	41
Norma 3.1. Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza.....	41
Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	43
➔ Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.....	46
➔ Norma 3.4. Vigilanza sulle operazioni con parti correlate	51
➔ Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	53
Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno.....	56
Norma 3.7. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile	58
Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione.....	61
Norma 3.9. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato.....	62
Norma 3.10. Segreto dei sindaci e obbligo di riservatezza	64

Modalità di individuazione e selezione dei controlli



Risk Approach



Identificazione dei rischi

Valutazione dei rischi

I controlli devono essere adattati alla ***concreta situazione aziendale*** in termini di:

- 1) Organizzazione**
- 2) Sistema di *governance***
- 3) Andamento economico, patrimoniale e finanziario**

In aiuto dei controlli vengono le **tecniche di campionamento**, le quali consentono di circoscrivere la quantità delle verifiche da effettuare

L'attività di vigilanza

Il Collegio sindacale, pertanto, deve procedere all'attuazione delle seguenti verifiche:



Chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità:

- ✓ Verifica dell'organigramma aziendale
- ✓ Verifica dei manuali delle procedure operative
- ✓ Verifica delle delibere di Assemblea e C.d.A. in materia di delega dei poteri
- ✓ Verifica dei piani aziendali



Effettivo esercizio dell'attività decisionale e direttiva da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri



Adeguatezza del sistema di *Information Technology*

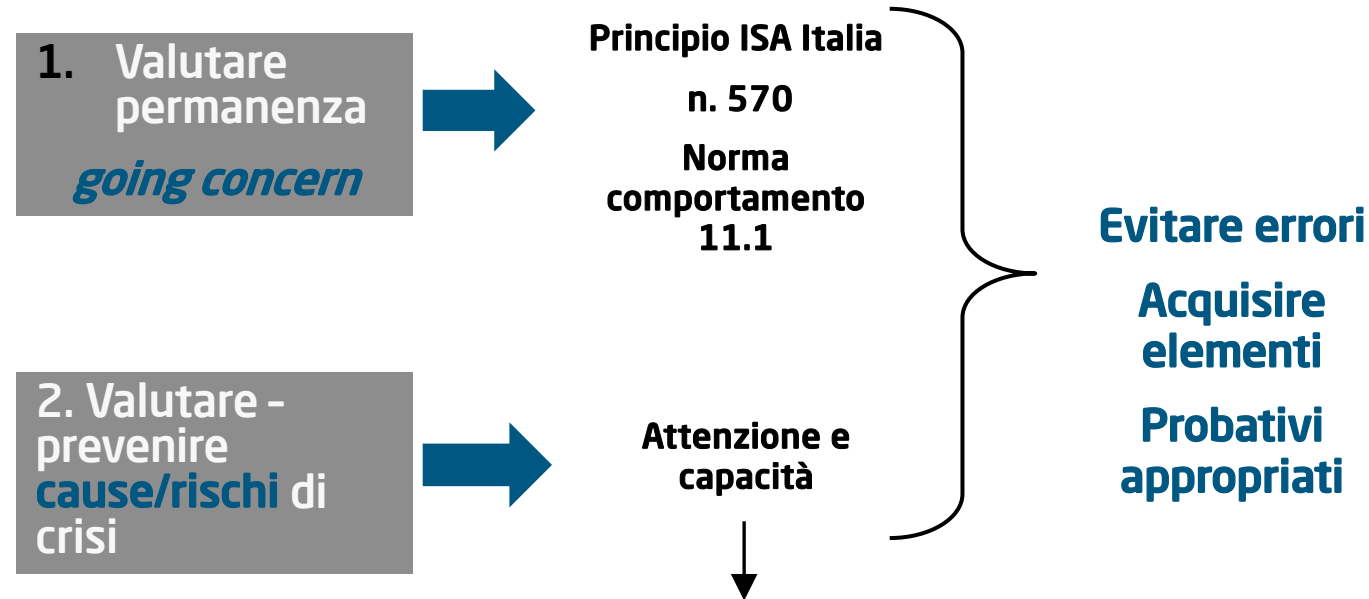


Idoneità delle procedure a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale



Idoneità dell'assetto organizzativo a prevenire la crisi a tutela della continuità aziendale

Il Ruolo degli Organi di Controllo nelle società in crisi



- Rilevare tempestivamente segnali di CRISI
- Verificare l'utilizzo di idonei STRUMENTI PER IL SUPERAMENTO della CRISI da parte della direzione
- Monitorare il corretto UTILIZZO di tali strumenti
- Verificare e acquisire elementi sull'attività di altri soggetti / revisori

Segnalazioni dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

➡ **Segnalazione per iscritto, motivata, prova della ricezione e fissazione di congruo termine**

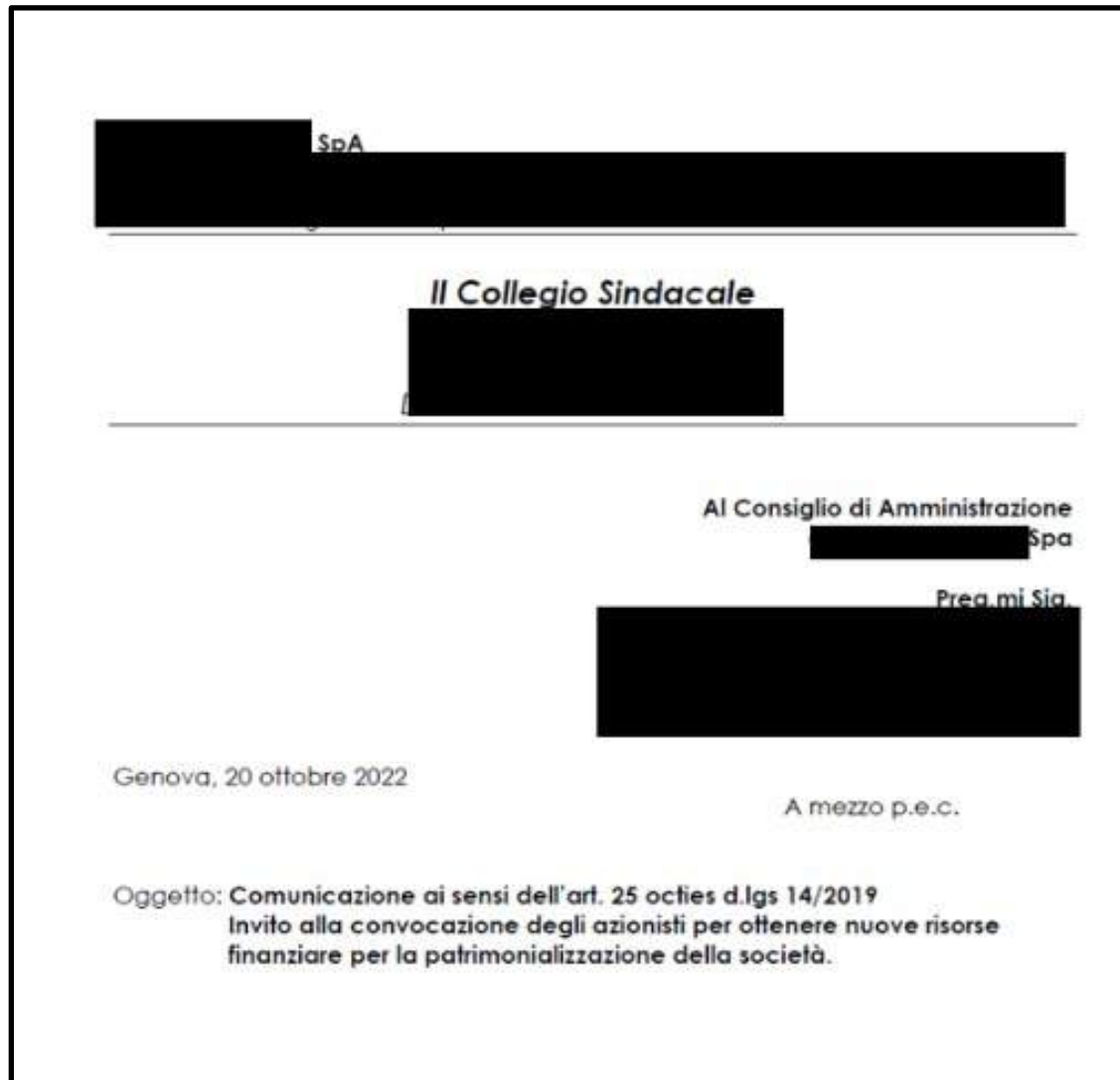
➡ **L'organo di controllo può presentare domanda di liquidazione giudiziale ex art. 37, co. 2, ccii**

«Il nuovo dovere di segnalazione si applica a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico laddove nominato (nelle s.r.l. o cooperative a r.l.), nonché al Comitato di controllo o collegio di sorveglianza per le s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico.

Non opera invece rispetto alle s.r.l. con solo revisore, posta la differenza testuale fra art. 25 *octies* e precedente art. 14 del c.c.i., che invece estendeva tali doveri di segnalazione anche a revisori e società di revisione».

Relazione su novità normativa Corte Suprema di Cassazione n. 87 del 15.09.2022

Lettera del collegio sindacale



- Segnalazione ricevuta dall'AE
- Necessità di monitoraggio costante
- Richieste informazioni copertura impegni finanziari prospettici
- Dotazione patrimoniale della società
- Obbligo di adeguati assetti ex art. 2086, co. 2, c.c.
- Rispetto requisiti ex art. 3, co. 3, ccii
- Obbligo dell'organo di controllo di segnalazione ex art. 25 octies ccii

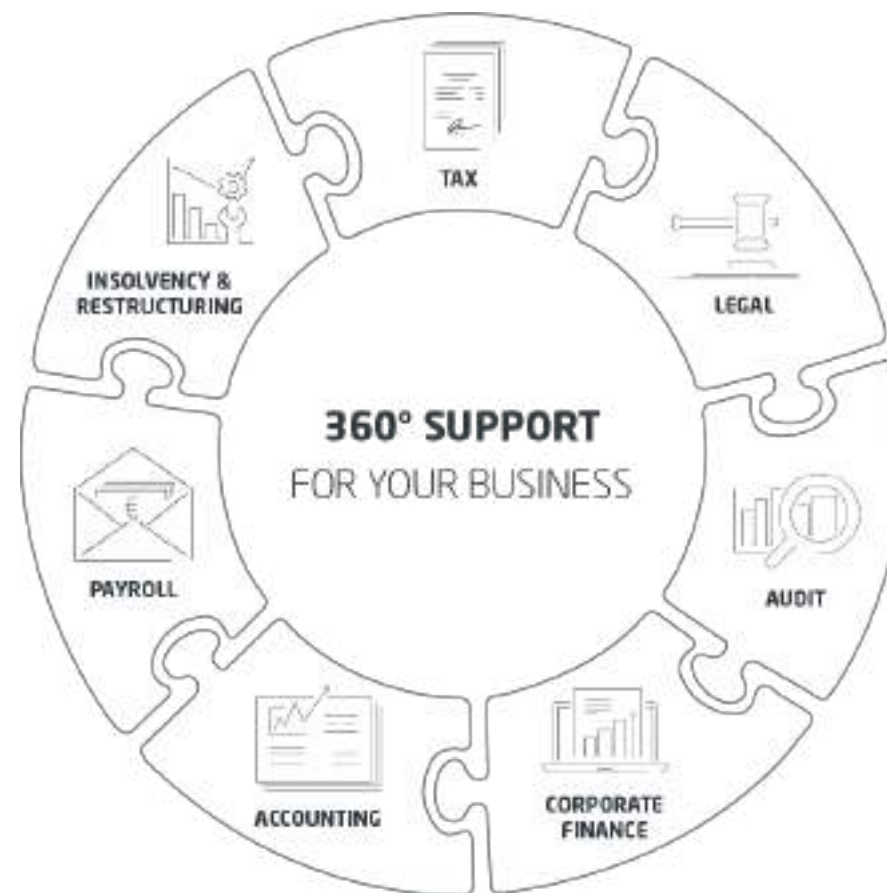


Invito a comunicare entro 30 gg le iniziative intraprese per garantire la continuità aziendale per i prossimi 12 mesi fornendo piano di risanamento redatto secondo check list ministeriale

bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com

**Grazie per
l'attenzione**



bureau **Plattner**

© marcello.pollio@bureauplattner.com

Contact



MARCELLO POLLIO

Partner

Head of insolvency & restructuring dep.

e-mail marcello.pollio@bureauplattner.com

tel **+39 010 589081**

BOLZANO

Via Leonardo Da Vinci 12
39100 Bolzano
ITALY

+39 0471 222500

MILAN

Galleria del Corso 1
20122 Milan
ITALY

+39 02 25060760

GENOVA

Via Granello 1/4
16121 Genova
ITALY

+39 010 589081

MERANO

Viale Europa 2
39012 Merano
ITALY

+39 0473 222400

MUNICH

Lindwurmstraße 114
80337 München
GERMANY

+49 89 74724080



www.bureauplattner.com

bureau **Plattner**